



**Numero e data di repertorio, protocollo, UOR e classificazione**

**attribuiti dal sistema di gestione informatica dei documenti**

**PROTOCOLLO DI COOPERAZIONE**

tra

**INTERNATIONAL CENTER FOR RELATIVISTIC ASTROPHYSICS NETWORK** di seguito anche "ICRANet", (C.F. 91080720682 - PEC [icranet@pec.it](mailto:icranet@pec.it)), con sede in Piazza della Repubblica n.10 65122 PESCARA, in persona del **Prof. Remo RUFFINI**, Direttore e legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della ICRANet.

e

**Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara** di seguito anche "Università", "Ateneo" o "Ud'A" (P. IVA 01335970693 - C.F. 93002750698 - PEC [ateneo@pec.unich.it](mailto:ateneo@pec.unich.it)), con sede in via dei Vestini n.31 66100 CHIETI, in persona del Rettore **Prof. Liborio STUPPIA**, (munito dei poteri statutari necessari alla firma del presente protocollo d'intesa), domiciliato per la carica presso la sede dell'Ateneo.

-----

L'International Center for Relativistic Astrophysics Network (ICRANet), rappresentato dal proprio Direttore **Prof. Remo RUFFINI** e l'Università degli Studi Gabriele d'Annunzio Chieti-Pescara (Ud'A), rappresentata dal proprio Rettore, **Prof. Liborio STUPPIA**, convengono di stabilire il presente Protocollo di Cooperazione che è regolato dalle seguenti clausole:

**PRIMO:**

Gli obiettivi principali di questo Protocollo di Cooperazione sono quelli di promuovere lo sviluppo e la diffusione della ricerca scientifica e tecnologica nei campi della cosmologia, della gravitazione e dell'astrofisica relativistica tra l'ICRANet e Ud'A.



**SECONDO:**

Le attività da intraprendere nell'ambito del presente protocollo di cooperazione consistono in azioni congiunte che coinvolgono uno o più dei seguenti elementi:

I – Lo scambio istituzionale di laureati, studenti post-laurea, ricercatori e docenti dell'ICRANet e dell'Ud'A;

II – Lo sviluppo di attività didattiche e/o di ricerca relative alle aree di competenza e di interesse dell'ICRANet e di Ud'A;

III – L'organizzazione di simposi, seminari, conferenze e corsi brevi su temi e aree di competenza e interesse dell'ICRANet e di Ud'A;

IV – La promozione e il sostegno di eventi e attività tecnico-scientifiche e culturali aperte al pubblico;

V – Lo sviluppo di opportunità di formazione di docenti e ricercatori universitari, attraverso corsi specialistici di livello avanzato nelle aree di interesse e competenza dell'ICRANet e di Ud'A;

VI – L'organizzazione di corsi e attività di formazione, nonché lo sviluppo di aree di ricerca interistituzionali associate ai programmi di laurea locali;

VII – La promozione di pubblicazioni congiunte;

VIII – Realizzazione di iniziative per la società civile attraverso l'estensione dell'attività accademica;

IX – Scambio di informazioni sulle attività didattiche e di ricerca delle due istituzioni firmatarie del presente Protocollo di Cooperazione;

X – Fare domanda per i programmi di sovvenzione internazionali per promuovere progetti di ricerca congiunti o implementare programmi di scambio di mobilità.

**TERZO:**

L'attuazione delle attività previste dalle Parti contraenti sarà specificata mediante



Piani di Lavoro relativi al presente Protocollo di Cooperazione, che dovranno essere firmati dalle Parti contraenti al momento della definizione di progetti comuni, settori di ricerca e di istruzione, o qualsiasi altra attività di reciproco interesse.

**QUARTO:**

Le istituzioni firmatarie del presente protocollo di cooperazione provvedono, in linea di principio, nella misura delle loro possibilità di bilancio ed in esecuzione di specifici accordi, al finanziamento delle azioni accademiche realizzate nell'ambito del presente protocollo di cooperazione. Nel caso specifico di scambio di professionisti tra le istituzioni firmatarie, l'istituzione ospite si adopererà per coprire le spese di trasporto dei propri studenti, professori e tecnici, mentre l'istituzione ospitante potrà coprire le spese di soggiorno. Per finanziare tali spese, i partecipanti devono rivolgersi alle agenzie di sovvenzione e ad altre istituzioni nazionali o internazionali.

Gli studenti, i docenti, i ricercatori e il personale amministrativo che partecipano alle attività di scambio devono essere in possesso di un'assicurazione sanitaria valida durante le attività pagate dalla parte in visita.

**QUINTO:**

Quando le attività derivanti dal presente Protocollo di cooperazione si traducono in prodotti, miglioramenti o innovazioni, soggetti a diritti, entrambe le parti stabiliranno - in conformità con la legge e con la legislazione regolamentare appropriata, mediante specifici Protocolli di cooperazione e proporzionalmente al contributo di ciascuna istituzione - le condizioni che regoleranno i diritti di proprietà.

**SESTO:**

Le attività sviluppate nell'ambito del presente protocollo di cooperazione saranno svolte da membri di entrambe le parti, nominati da ciascuna istituzione, in funzione della natura delle attività di ciascun progetto, potendo le parti avvalersi del soste-



gno di organizzazioni esterne.

Per ciascuna delle istituzioni firmatarie sarà nominato un coordinatore generale al fine di monitorare e supervisionare l'attuazione e l'avanzamento dei programmi e dei progetti relativi al presente Protocollo di cooperazione e di stabilire i piani per il futuro di tale cooperazione.

**Per Ud'A: Prof. Piero DI CARLO**

**Per l'ICRANet: Prof. Jorge Armando RUEDA HERNANDEZ**

I coordinatori si incontreranno almeno una volta all'anno o per via telematica (come la teleconferenza) o attraverso visite alle istituzioni partner.

**SETTIMO:**

Il presente Protocollo di Cooperazione avrà validità di 5 (cinque) anni, decorrenti dalla data della sua firma. Sarà prorogato automaticamente per altri 5 (cinque) anni attraverso uno scambio di lettere tra i firmatari.

**OTTAVO:**

Il presente Protocollo di cooperazione può essere rescisso da ciascuna delle parti, mediante notifica con almeno 60 (sessanta) giorni di preavviso – derogabile se entrambe le parti giungono ad un accordo consensuale – essendo tuttavia opportuno tentare di garantire il mantenimento delle attività in corso.

**NONO:**

Ogni modifica necessaria al presente Protocollo di Cooperazione dovrà essere indicata in Termini Aggiuntivi che saranno negoziati tra le parti, fatte salve le attività in corso.

In particolare, il presente protocollo di cooperazione potrebbe essere esteso ad altri partenariati, attraverso l'accordo esplicito delle parti mediante una clausola aggiuntiva.



**DECIMO:**

1. Le Parti dichiarano di aver preso visione dei rispettivi Codici Etici e di Condotta, così come pubblicati sui rispettivi siti web istituzionali, ai cui principi etico-comportamentali si conformeranno nell'esecuzione del presente protocollo.

2. La ICRANet dichiara di aver preso visione ed accettare le disposizioni contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza adottato da Ud'A e consultabile sul sito *web* dell'Ateneo.

3. Ud'A dichiara di aver preso visione ed accettare le disposizioni contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza adottato da ICRANet.

4. Entrambe le Parti dichiarano di rispettare e far rispettare le regole contenute nei documenti sopra indicati, in quanto applicabili, ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovessero avvalersi nell'esecuzione del presente Protocollo.

**UNDICESIMO:**

Le *Parti* si impegnano reciprocamente a trattare, conservare e custodire nel rispetto della riservatezza i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento delle attività in qualunque modo riconducibili al presente Accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e successivo D. Lgs. n.101/2018.

I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art.32 del Regolamento UE n.2016/679. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Accordo sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputa-



zione dei dati stessi negli archivi elettronici e/o cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt.7-15-16-17-18-19-20-21 e 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

**DODICESIMO:**

1. Le Parti si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della presente Convenzione.

2. I risultati delle attività svolte in comune, anche quelli suscettibili di brevettazione, saranno di proprietà di ICRANet e dell'Università, fermo restando che potranno utilizzarli liberamente nell'ambito dei propri compiti istituzionali.

3. I dati utilizzati per le attività di studio e di sperimentazione non possono, comunque, essere comunicati a terzi, se non previo accordo delle Parti stesse e, qualora si tratti di dati forniti da altre pubbliche amministrazioni, non possono essere comunicati a terzi, in mancanza di autorizzazione scritta dell'amministrazione interessata.

4. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo.

**TREDICESIMO:**

Il presente atto è redatto in due originali (una in Inglese ed una in Italiano), firmate digitalmente ai sensi del D. L.vo n.82/2005 e sono soggette all'imposta di bollo fin dall'origine ai sensi dell'art.2, Tariffa Parte I del D.P.R. 642/1972, assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara ai sensi dell'art.15 del D.P.R. 642/1972 - Aut. prot. n.3843 del 31.1.2008.



Il presente Accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi degli artt.5 e 39 del DPR n.131/86; la spesa sarà a carico della parte che ne richiede la registrazione o che, con la propria condotta, l'avrà determinata.

**QUATTORDICESIMO:**

Ai fini e per tutti gli effetti della presente convenzione, ciascuna Parta elegge domicilio presso il proprio indirizzo di posta elettronica attivato con un servizio di posta elettronica certificata avente valore legale *ex art.1, comma 1, lettera n-ter D. L.vo n.82/2005* (Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD).

Quanto alla ICRANet PEC *icranet@pec.it*

Quanto a Ud'A PEC *ateneo@pec.unich.it*

Le parti firmano il protocollo di cooperazione in due originali in Inglese e in Italiano.

**Università degli Studi  
"Gabriele d'Annunzio"  
Il Rettore  
Prof. Liborio STUPPIA  
*ex art.17 comma 2 lett. d)*  
dello Statuto**

**ICRANet  
Il Direttore  
Prof. Remo RUFFINI**

**Università degli Studi  
"Gabriele d'Annunzio"  
Prof. Piero DI CARLO**

**ICRANet  
Faculty Professor  
Prof. Jorge Armando  
RUEDA HERNANDEZ**